



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
*e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)*  
*Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)*



## Stagione Sportiva 2025/2026

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 24/CSAT del 5 Febbraio 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 2 Febbraio 2026  
ha adottato la seguente:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.**

**Reclamo della società MONDRAGONE CITY in riferimento al C.U. n. 70 del 22/01/2026.**

**Gara – Mondragone City / Cervus 22 del 19.01.2026 – Campionato Under 19, girone "A".**

La società Asd Mondragone City proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul cu n.70 del 22/01/2026 con la quale il GST infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara alla reclamante con il risultato di 0 - 3 nonché squalificava: Palmieri Giovanni, Fabbrini Carlo, e Palazzo Francesco fino al 21/02/2026. Preliminarmente, la CSAT ritiene inammissibile il reclamo avverso la decisione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 non avendo la reclamante notificato il reclamo ed il preannuncio, nei termini previsti dal CGS, alla società Cervus 22. Parimenti la Corte adita ritiene inammissibile il reclamo avverso le sanzioni disciplinari della squalifica ai dirigenti e tesserati perché in contrasto con quanto previsto dall'art.137, punto 3, CGS laddove viene precisato che non risultano impugnabili le inibizioni o squalifiche per tecnici, dirigenti e massaggiatori fino ad un mese. Alla luce di quanto esposto, rilevato che il Comunicato Ufficiale sul quale sono state riportate le sanzioni disciplinari adottate nei confronti dei tesserati della reclamante, è stato pubblicato il 22/01/2026 e le sanzioni tutte prevedono la squalifica fino al 21/02/2026. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma la decisione pubblicata sul C.U. n. 70 del 22/01/2026.**

**Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 02.02.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
Avv. E. Russo**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 5 Febbraio 2026**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**